

# Legge federale sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione)

del 12 dicembre 2014 (Stato 1° gennaio 2016)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

**Art. 1**            Oggetto, campo d'applicazione e scopo

<sup>1</sup> La presente legge disciplina:

- a. il versamento di contributi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti del settore delle scuole universitarie, agli studenti delle scuole specializzate superiori e alle persone che partecipano ai corsi preparatori all'esame federale di professione e ai corsi preparatori all'esame professionale federale superiore (formazione terziaria);
- b. il sostegno da parte della Confederazione ai provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.

<sup>2</sup> Con la presente legge la Confederazione intende promuovere la formazione terziaria e l'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio in tale ambito.

**Art. 2**            Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *sussidi all'istruzione*: le borse e i prestiti di studio;
- b. *borse di studio*: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite;
- c. *prestiti di studio*: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.

RU 2016 23

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2013 4733

## Sezione 2: Contributi della Confederazione

### Art. 3 Principio

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa ai Cantoni contributi alle spese annue per i sussidi all'istruzione nella formazione terziaria.

### Art. 4 Condizioni

La Confederazione versa contributi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all'istruzione per la formazione terziaria di cui agli articoli 3, 5–14 e 16 dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio nel tenore del 18 giugno 2009<sup>3</sup>.

### Art. 5 Ripartizione

Il credito della Confederazione per i sussidi all'istruzione è ripartito tra i singoli Cantoni in forma forfettaria in base alla loro popolazione residente.

## Sezione 3: Sostegno all'armonizzazione intercantonale e statistica

### Art. 6 Sostegno all'armonizzazione intercantonale

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.

<sup>2</sup> Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

### Art. 7 Statistica

Per l'approntamento di una statistica annuale a livello nazionale, i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati concernenti il versamento dei loro rispettivi sussidi all'istruzione.

## Sezione 4: Disposizioni finali

### Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 6 ottobre 2006<sup>4</sup> sui sussidi all'istruzione è abrogata.

<sup>3</sup> [www.edk.ch](http://www.edk.ch) > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche  
<sup>4</sup> [RU 2007 5871]

**Art. 9** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio» sarà stata ritirata o respinta<sup>5</sup> in votazione popolare.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2016<sup>6</sup>

<sup>5</sup> L'iniziativa popolare è stata respinta nella votazione popolare del 14 giu. 2015 (FF **2015** 5163).

<sup>6</sup> DCF dell'11 dic. 2015.

